










Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 settembre 2009, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono presenti per l'esame delle problematiche relative agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca i rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori di seguito elencate:

A.G.C.I. AGRITAL; 
FEDERCOOPESCA; 
FEDERPESCA; 
LEGA PESCA; 
FLAI CGIL; 
FAI CISL; 
UILA PESCA; 

VISTO l'accordo del 25 settembre 2008, con il quale – in applicazione dell'art. 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129 - sono stati destinati agli ammortizzatori sociali in deroga al comparto della pesca 10 milioni di euro;

VISTA la normativa di proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009, in particolare l'art. 19, comma 9, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

VISTO l'accordo del 9 luglio 2009, con il quale – fermi restando gli importi complessivi delle risorse finanziarie assegnate con appositi decreti interministeriali ai comparti avicolo, saccarifero, del tabacco e della pesca - sono state assegnate al comparto della pesca ulteriori 10 milioni di euro, residuati dalle risorse del comparto avicolo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) Per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 saranno utilizzate prioritariamente le risorse residue di cui all'accordo del 25 settembre 2008 e al Decreto Interministeriale n. 44768 del 23 dicembre 2008. Esaurite le predette risorse, potranno essere utilizzare le ulteriori risorse – pari a 10 milioni di euro – assegnate al comparto della pesca con l'accordo del 9 luglio 2009 di cui in premessa.
- 2) Alla luce delle nuove aperture sugli ammortizzatori sociali previste dal complesso della normativa per l'anno 2009, si conviene che la CIGS in deroga possa essere riconosciuta in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.
- 3) Si confermano le modalità individuate nell'accordo del 25 settembre 2008 relativamente all'individuazione dei lavoratori destinatari della CIGS in deroga (punto n. 2 dell'accordo del 25 settembre 2008); pertanto, si conferma la validità degli accordi già stipulati per tutte le sospensioni dell'attività lavorativa che si sono rese necessarie per cause non imputabili al datore di lavoro.
- 4) Resta ferma la possibilità, ove necessario, di adeguare ai contenuti del presente verbale gli accordi territoriali già stipulati.
- 5) Si conferma, altresì, l'individuazione delle Direzioni Marittime quale istituzioni competenti per la stipula degli accordi territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto.

